



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 2348/2016

Oggetto: ILVA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. D.L.GS. 152/06, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

In data 02/08/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 346 del 9 febbraio 2016 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di rifiuti e scarichi per l'esercizio 2016;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province

approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

Richiamato il P.D. n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. con il quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente allo stabilimento sito a Genova, via Pionieri e Aviatori d'Italia, a ILVA Genova S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;

Visto in particolare l'Atto Dirigenziale n. 1160 del 15.04.2016 con il quale è stata integrata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con P.D. n. 4899 del 29.10.2013 autorizzando lo stoccaggio e la rigenerazione dell'acido cloridico prodotto dalle linee degli stabilimenti di Genova e novi Ligure;

Considerato che con tale Atto, al punto 160-bis, nel prescrivere la costituzione di una garanzia finanziaria per esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica e il ripristino ambientale, è stata erroneamente prescritta con la medesima garanzia la necessità di copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività

Vista la nota datata 21.07.2016, assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 42899 del 22.07.2016, con la quale Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha chiesto di confermare, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 Marzo 2014 n.46, che la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è raddoppiata da 5 a 10 anni a partire dalla data di rilascio del P.D. 4899 del 28.10.2013

Considerato che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di prendere atto che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 Marzo 2014 n.46, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'attività svolta dalla Società ILVA

presso lo stabilimento di Genova, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, è raddoppiata da 5 a 10 anni a partire dalla data di rilascio del P.D. n. 4899 del 28.10.2013;

2) di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a ILVA S.p.A. in A.S. per lo stabilimento di Genova, Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, con il P.D. n. 4899 del 28.10.2013 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:

a) Il Paragrafo 2.4.F della Parte 2 del P.D. n. 4899 del 29.10.2013 è modificato come segue:

160-bis. Prima dell'inizio dell'attività, dovrà essere costituita per tutta la durata dell'autorizzazione a favore della Città Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di 1.361.155 € con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria nei termini di seguito specificati.

La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla presente prescrizione dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività autorizzata.

L'entità della garanzia potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta.

Copia originale della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza presente punto dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova;

3) di trasmettere copia del presente atto:

- a) a ILVA Genova S.p.A. in A.S.;
- b) all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
- c) alla Regione Liguria;
- d) alla ASL 3 "Genovese", S.C.I.S.P., e al Comune di Genova per quanto di rispettiva competenza;

È fatto salvo quant'altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii., nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo		Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
				Euro		N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: ILVA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. D.L.GS. 152/06, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:					+								
TOTALE SPESE:					-								

Genova li, 09/08/2016

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2348 del 02/08/2016

UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti
Ufficio Suolo

Oggetto: ILVA S.P.A IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. D.L.GS. 152/06, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 09/08/2016 al 24/08/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 30/08/2016

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale